

Sentenza n. 160 depositata il 23 luglio 2020

Materia: Ambiente, caccia, ecosistema

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell' art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione

Rimettente: TAR Marche

Oggetto: Legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n.7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), **25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3**

Esito: dichiarazione di inammissibilità della questione

Il TAR Marche - davanti al quale, la Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e altre associazioni ambientaliste avevano chiesto l'annullamento della deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 645 del 2018, recante per oggetto il Piano di Controllo regionale del Cinghiale negli anni 2018-2025 – ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. **25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3 della l.r n.7 del 1995**, che costituisce il fondamento normativo della deliberazione impugnata nel giudizio principale.

Il comma 2-bis è stato censurato perché - ai fini del controllo dell'aumento numerico dell'ungulato - autorizza il prelievo del cinghiale in forma collettiva, con il metodo della braccata e della girata, in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia, tramite i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, con priorità per i cacciatori residenti e dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) interessato.

Il comma 3, sempre in riferimento ai piani di controllo della fauna selvatica, consente di avvalersi di operatori muniti della licenza di caccia all'uopo autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica.

Le associazioni ambientaliste, ricorrenti nel giudizio principale, lamentano in sostanza che le disposizioni dei due commi censurati consentirebbero, per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, l'utilizzo di cacciatori, entrando così in contrasto con l' **art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che non include tra i soggetti esecutori dei piani di abbattimento i cacciatori, ma soltanto le guardie venatorie dipendenti dall'amministrazione provinciale, le guardie forestali e comunali munite di licenza di caccia e i proprietari e i conduttori dei fondi su cui i piani devono essere attuati, purché muniti di licenza da caccia.

Per la parte ricorrente nel giudizio principale, i due commi censurati, autorizzando l'utilizzo dei cacciatori per l'esecuzione dei piani di controllo faunistico in contrasto con la norma statale in materia ambientale, sarebbero **costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s) della Costituzione.**

Facendo propria la logica censoria della parte ricorrente nel giudizio principale, il TAR Marche ha rimesso la questione alla Corte costituzionale supportandone la non manifesta infondatezza con il richiamo alle sentenze della Corte n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, ritenendo in sostanza sovrapponibili le questioni in esse trattate con la questione oggetto dell'incidente di costituzionalità.

La Corte ha ritenuto che il TAR Marche remittente (giudice nel procedimento principale) non abbia sufficientemente argomentato la *non manifesta infondatezza della questione*, requisito necessario perché la questione superi lo scrutinio di ammissibilità, per essere poi esaminata nel merito.

In particolare, il richiamo del remittente alle sentenze della Corte n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017, è stato valutato inconferente dalla Corte che ha dichiarato la non coincidenza dell'oggetto delle questioni esaminate in quei giudizi con quello della questione di costituzionalità dell'art. **25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3 della l.r n.7 del 1995**. La Corte ha rilevato, inoltre, l'assenza di un legame logico nella censura avanzata dal remittente, in quanto le disposizioni regionali sottoposte ad esame di costituzionalità non autorizzano affatto l'utilizzo dei cacciatori (qualsiasi cacciatore) per l'esecuzione dei piani di controllo faunistico, *ma solo quelli in possesso di specifici requisiti di qualificazione e che vengono coordinati dal personale di vigilanza della Provincia*.

Le disposizioni regionali censurate, correttamente interpretate, non si pongono, pertanto, in contrasto con la norma statale interposta (art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio e, conseguentemente, non pongono in essere la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s) della Costituzione.